

QUESTIONI SUI DIRITTI DI PEDAGGIO IN UN COMUNE  
RUSTICO DELL'ALTO MONFERRATO

Gabriella Airaldi



Il 7 febbraio 1331 la terra di Rivalta, sulla riva destra della Bormida, poco a sud di Acqui, si assoggettò al marchese Teodoro di Monferrato con deliberazione del proprio Consiglio comunale (1). In base ad essa i Rivaltesi assunsero i seguenti obblighi:

1) trasferirono al marchese ed ai suoi successori, in perpetuo, il merum et mixtum imperium et quamlibet aliam iurisdictionem sulla loro terra ed il relativo podere, nonché omnia spectantia ad merum et mixtum imperium et quamlibet iurisdictionem.

2) Gli concedettero ogni tipo di bandi: per eresia, omicidio, ferite con o senza effusione di sangue, insulto, robaria, rapina, furto, interruzione stradale, incendio, rovina, devastazione, adulterio, violenza, stupro ed ogni altra sorta di malefici.

3) Autorizzarono l'acquisto d'un terreno e la costruzione di un castello nel luogo più idoneo, presso il quale dovevano raccolgersi tutti i redditi ed i proventi locali (2). Esclusa ogni possibilità di alienazione e di concessione in pegno del castello stesso da parte del marchese.

4) Riconobbero al marchese la facoltà di porre un castellano al reggimento del governo locale, da condursi conformemente agli statuti rivaltesi ed alle disposizioni dei iura communia, riservandosi la libertà di eleggere dei consoli, da affiancare al castellano nel governo e, eventualmente di nominare un podestà, presentando una terna di nomi al marchese, per la scelta e l'investitura, da parte di quest'ultimo, del più idoneo e gradito. Mancando il gradimento del signore ed uno dei tre nomi, il Comune aveva la facoltà di presentare una seconda terna.

5) S'impegnarono a confermare, approvare ed osservare gli statuti generali e le consuetudini vigenti nelle altre terre del marchesato monferrino.

6) Promisero di fare guerra, pace e tregua a volontà del mar

chesè, con intervento armato, per commune, secondo le possibilità del Comune stesso e gli obblighi a loro imposti dal signore.

7) Garantirono che tutti gli uomini dai 14 ai 60 anni avrebbero giurato fedeltà nelle mani del rappresentante marchionale, con l'impegno di difendere il castrum e la villa et eius posse, la giurisdizione, l'"onore" ed i bandi concessi con gli articoli sopra esposti.

Nel passaggio dei poteri una clausola particolare stabilì che il pedaggio, i mulini e le opere terriere, a questi connesse per il loro funzionamento, continuassero ad appartenere a chi ne era stato fino ad allora in possesso: vale a dire per un quinto alla famiglia del Torre (3), per un altro quinto a quella dei Guercino(4), per un altro quinto ancora a quella dei Morbello(5). Dei restanti due quinti non si fa parola: sappiamo però che passano al castellano (6).

o o o

Tra i reati più comuni, le frodi nel pagamento del pedaggio erano ancora di tutti i giorni. E le confische dei prodotti, degli animali, delle merci e le multe a carico dei contravventori fiocavano di frequente, a tutto vantaggio del castellano: in altre parole, della camera marchionale. Dopo tutta una serie di casi, sui quali non possediamo diretta informazione, nel 1386 i Rivalte si rivolsero al loro signore chiedendo che, come dividevano col castellano i proventi del pedaggio in ragione dei 3/5 a sè, o meglio ai Torre, ai Guercino ed i Morbello, e dei 2/5 al castellano, così nelle stesse proporzioni si ripartissero i proventi delle pene applicate ai contravventori. Per rafforzare la loro protesta, sequestrarono, o non consegnarono, certi porci sui quali non erano stati pagati i diritti del pedaggio e che sarebbero toccati, per ragione di confisca, al castellano.

Poichè non possediamo il documento contenente la richiesta dei Rivaltesi al marchese di Mònferrato, non siamo in grado di chiarire un punto che riveste invece un notevole interesse. Dal momento che gl'introiti del pedaggio andavano a vantaggio, per 3/5, di tre famiglie chiaramente indicate, la richiesta fu in realtà avanzata da queste ultime, oppure effettivamente, come parrebbe dal testo degli atti a noi pervenuti, dalla comunità di Rivalta? In quest'ultimo caso si può pensare tanto alla possibilità di esercitare forti pressioni sul governo del Comune da parte dei gruppi interessati quanto ad un interesse economico dell'intera comunità per via indiretta, cioè come riflesso di una redistribuzione dei proventi riscossi dai Torre, dai Guercino e dai Morbello.

A questo punto sarebbe anche utile poter chiarire le origini del sistema misto, per cui un gettito di natura fiscale appartiene in parte a gruppi privati (nella parte maggiore) ed in parte alle casse, per così dire, dello Stato, rappresentato dalla Camera marchionale, tramite il castellano del luogo (nella parte minore).

Si può pensare che la Camera marchionale sia subentrata nella quota che spettava al governo locale anteriormente alla convenzione del 1331. E' pertanto possibile che la riscossione sul pedaggio, anticamente esercitata dai domini locali nell'ambito del diritto feudale, sia stata successivamente riscattata, in parte, dal nascente Comune agrario, come anche che, all'opposto, sia stato il Comune rivaltese, per necessità finanziaria, a vendere via via alcune quote di quel gettito fiscale. La totale mancanza di ogni notizia non consente una precisazione in merito.

• • •

Il 23 maggio 1377 il marchese commise la questione all'esame del proprio vicario, Giovanni de Ghisselbertis (7). Il quale, già

il giorno dopo, emise da Moncalvo un consilium seu declaracionem, con cui riconobbe ai Torre, al Guercino ed ai Morbello il diritto di riscuotere gl'introiti del pedaggio nella proporzione dei 3/5 complessivamente, mentre per la loro partecipazione eventuale a gl'introiti delle pene richiese che i medesimi dimostrassero di averne goduto già all'epoca della convezione del 7 febbraio 1331.

Il punto fondamentale della risoluzione merita di essere segnalato, come esempio tipico della logica del diritto feudale, e stremamente puntualizzata. Nella convenzione del 7 febbraio 1331 era contemplato, al punto 1, come s'è visto, il trasferimento dalla comunità rivaltese al marchese Teodoro ed ai suoi successori, in perpetuo, del merum et mixtum imperium e di ogni altra iurisdictionis, con tutti i diritti ad essi spettanti e da essi discendenti. Ne conseguiva, disse Giovanni de Ghisselbertis, che "per tradicionem meri et misti imperii et tocius iurisdictionis videntur tradita que sunt iurisdictionis et eorum comoda, ut sunt bana et pene". Sennonchè, essendosi le famiglie dei Torre, dei Guercino e dei Morbello riserbati alcuni iura et rationes, cioè quelli concernenti il pedagium ed i molendina seu riparie ad faciendum molendina, la iurisdictionis, trasferita al marchese di Monferrato, risultava totale non in senso assoluto, ma relativamente ai diritti liberi da vincoli, secondo la convenzione del 1331: in altre parole, riusciva diminuita di quel tanto che gli antichi possessori avevano conservato a sè in virtù della clausola: "eo salvo quod pedagium et molendina seu riparie ad faciendum dicta molendina remaneant omnibus hominibus quorum sunt, videlicet illis de Ture pro quinta parte, et illis de Guercinis pro alia quinta parte, et illis de Muribello pro una alia quinta parte, secundum quod tenent et possident, tenuerunt et possiderunt, et etiam reservatis omnibus iuribus et rationibus suis, que et quas habent in predictis et circa predicta".

Ma quali erano, nel caso specifico, sottoposto al giudizio

del vicario, questi iura e queste rationes? Era quanto occorreva stabilire attraverso titoli e testimonianze, prodotti da entrambe le parti. Perciò il vicario, chiariti quali fossero i diritti indiscutibili dei rivaltesi, cioè dei 3/5 degl'introiti del pedaggio a favore delle famiglie più volte citate, e stabilito qual era il punto che occorreva dirimere per giungere ad una definizione totale, considerò esaurito il mandato affidatogli il 23 maggio 1377 dal proprio signore.

° ° °

Il 16 novembre 1377, dal Morano (Po), il marchese incaricò il vicario di assegnare ai Torre, ai Guercino ed ai Morbello il termine di un mese per produrre le prove a loro richieste, incaricandolo, nel caso che esse non venissero esibite, di far consegnare al castellano di Rivalta i porci che l'anno precedente "ducebantur... contra pedagium dicti loci, libere et sine aliqua solucione, secundum quod iuri et honori suo videbitur convenire". E l'8 dicembre, sempre dalla propria residenza in Moncalvo, Giovanni de Ghisselbertis citò Antonio da Morbello ed i suoi agnati, Guglielmo de Bove de Turi ed i suoi agnati, e quelli de Guercino di Rivalta a presentare le prove a loro richieste entro un mese, "feriis deductis in honorem Dei" (8).

La vertenza seguì lentamente il suo corso regolare. Gli uomini di Rivalta esibirono i titoli giuridici, di cui erano in possesso, e produssero le testimonianze orali, atte a sostenerli. Il vicario citò l'altra parte in causa a prodursi in contraddittorio; ma il castellano, rappresentante del marchese, non si presentò. Evidentemente non aveva valide carte in mano, oppure era giunto ad un accordo privato con la controparte.

Il 24 novembre 1388, dopo circa tre anni dacchè la controversia era insorta, Giovanni de Ghisselbertis pronunciò la sentenza

dal castello di Mombaruzzo, dove teneva la sua residenza. Erano presenti personaggi di rilievo: frate Matteo de Ghisselbertis, pievano di Moncalvo, appartenente alla stessa famiglia del vicario; frate Lancia de Dagnis, monaco di San Pietro di Acqui; il nobile Lorenzo de Ghisselbertis di Mombaruzzo, parente del vicario e di frate Matteo; Corrado Bruno di Sezzadio. La parte rivaltese era rappresentata da Antonio da Morbello e da Beltrame Caracia di Rivalta, i quali agivano anche a nome dei consoci. Il castellano di Rivalta, certo Villano, di cui ci è ignoto ogni altro dato di generalità, non si fece vivo.

La sentenza si articolò sui seguenti punti:

1) ai Morbello, ai Guercino ed ai Torre veniva riconosciuto il diritto ai 3/5 del pedaggio; al castellano, quale rappresentante del marchese di Monferrato, competevano gli altri 2/5.

2) I medesimi criteri di ripartizione si applicavano ai prodotti, alle merci, agli animali (il testo documentario usa il termine generico di res), che fossero stati sequestrati a causa del mancato pagamento del pedaggio.

3) Spettavano totalmente al marchese di Monferrato i proventi della pena inflitta ai frodatori del pedaggio, qualora si trattasse di pena sancita dal marchese.

4) Doveva invece effettuarsi la consueta ripartizione dei 3/5 e dei 2/5 quando la pena fosse stata o fosse sancita "per castellanum et per predictos participantes in pedagio".

Gli ultimi due punti sono particolarmente notevoli, perchè rappresentano una delle manifestazioni più appariscenti dell'accumulo di oneri fiscali di vario tipo, che vengono a sovrapporsi gli uni agli altri ed a premere sempre più sulla vita di campagna in conseguenza di trapassi di potere. Ci troviamo cioè di fronte, da un lato, alle disposizioni della legislazione statutaria locale, che il marchese ha dichiarato di riconoscere nella



convenzione del 1331, con la propria regolamentazione giudiziaria e penale e con i proventi che essa assicura alla comunità o ad alcune famiglie del posto; dall'altro, alla legislazione propria del marchesato monferrino, che gli uomini di Rivalta hanno riconosciuto operante anche sul proprio territorio, in base all'articolo 5 della convenzione.

La perdita degli statuti comunali di Rivalta (9) non ci consente di chiarire con sicurezza come ed in quale misura le due legislazioni fossero tra loro differenziate nel dispositivo circa la varietà dei reati di frode al pedaggio e le rispettive pene. Ciò su cui non può esservi dubbio è l'alta incidenza d'un tale sistema sia sul costo sia sulla mobilità delle res che stavano alla base d'un tipico Centro rurale, com'era Rivalta Bormida nel secolo XIV.

. . .

Tutto quanto abbiamo esposto circa la controversia del 1386-89 si ricava da una pergamena dell'archivio del comm. Stefano Masuccio Degola, ad Acqui Terme (10). Essa misura cm. 40x38, ed è in buono stato di conservazione.

Scritta da un'unica mano, quella del notaio Giovanni Sburlato di Mombaruzzo, essa contiene tre documenti: la dichiarazione di Giovanni de Ghisselbertis in data 24 maggio 1387; la citazione del medesimo agli uomini di Rivalta del 9 dicembre 1387, nella quale si legge anche, per inserto, il mandato del marchese di Monferrato del precedente 16 novembre; la sentenza di Giovanni de Ghisselbertis del 23 novembre 1389. Ne diamo l'edizione sia per l'interesse che essa presenta in relazione alla storia dei centri rurali dell'Alto Monferrato nel medioevo, sia perchè arricchisce la raccolta dei documenti monferrini del circondario acquese, contenuti nei due volumi dei Monumenta aquensia del Moriondo, sia perchè riteniamo che occorre sempre, quando possibile, mettere in luce i documenti di qualche importanza, contenuti negli archivi

privati, che sono i più facili a subire perdite e dispersioni. Ed esprimiamo un vivo ringraziamento al comm. Stefano Massucco Degola, la cui cortesia ci ha consentito di compilare la presente nota.

#### N O T E

(1) G.B.MORIONDO, Monumenta acquensia, Torino, 1789-90 II, n.113, coll.459-463.

(2) L'esistenza d'un castello di proprietà condominiale, è già attestata in Rivalta Bormida sulla fine del secolo XII ed è confermata ai primi del XIII, quando vi subentra in condominio il comune di Alessandria: G.PISTARINO, Alessandria nel mondo dei Comuni, in Studi medievali, 3a serie, XI.1; 1970, pp.49, 85 (dell'estratto). Come in altri luoghi dello stesso Monferrato, il nuovo signore non subentra nel possesso castrense degli antichi domini locali, ma vuole erigere, con altri criteri di edilizia militare - residenziale, un proprio caposaldo fortificato.

(3) Sui Torre cfr. G.BIORCI, Antichità e prerogativa di Acqui Staziella, Tortona, 1818-20 (ristampa Anastatica, Bologna, 1967), I, p.118. I Torre, alias Bovio della Torre, possedevano in Rivalta una bella casa, tutt'ora esistente, con i suoi vetusti soffitti a cassettoni. Un puteale quattrocentesco in arenaria, sormontato dal ferro battuto, originale, per supporto della carrucola, esisteva nel cortile sino ad una quarantina d'anni fa, quando venne acquistato e trasportato ad Acqui dal marchese Camillo Spinola.

(4) I Guercino sono tra i più antichi domini di Rivalta. Un Anselmo Garcinus compare infatti tra i consignori che stipulano la con

cordia con Alessandria il 28 ottobre 1191: G.B.MORIONDO cit., I, m 77, col.93; F.GASPAROLO, Cartiario alessandrino fino al 1300, I, Alessandria, 1928 n.CXIX.

(5) I Morbello derivavano dall'omonima località dell'Acquese. Si tenga presente che il documento del 1331, riportato dal Moriondo, reca la voce Murbello; mentre gli atti del 1387 - 89, da noi editi nel presente lavoro, danno la versione Muribello, che potrebbe far pensare, secondo noi erratamente, ad una derivazione da Mirabello, nel Basso Monferrato.

(6) Probabilmente, come diremo, i 2/5 appartenevano al Comune rivalese, e passarono quindi al marchese, che rilevò in sé tutti i diritti comunali, mentre rimanevano intatti i 3/5 di pertinenza di gruppi familiari privati.

(7) Giovanni de Ghisselbertis di Mombaruzzo, licenziato in diritto, apparteneva alla piccola feudalità mombaruzzese. Nel 1387 lo troviamo a Moncalvo, nel 1389 a Mombaruzzo, dove risiede in una casa sita entro le mura del castello o, meglio, del receptum locale. Come si evince dai nostri documenti, aveva le funzioni di vicario del marchese per le terre dell'Alto Monferrato.

(8) Non si tratta dunque d'un mese esatto, a termini di calendario, ma di un periodo di trenta giorni, esclusi quelli festivi, e quindi più lungo rispetto al mese calendariale? Oppure il testo vuole riferirsi al fatto che nei giorni festivi il vicario non concedeva udienza in sede processuale?

(9) Possediamo soltanto i bandi campestri del secolo XVIII: cfr. C. GUASCHINO, I bandi campestri di Rivalta Bormida, in Rivista di storia arte archeologia per le province di Alessandria e Asti, LXIV - LXV, 1955-56, pp. 148-159.

(10) La presenza dell'interessante pergamena nell'archivio della famiglia Massucco Degola è stata chiarita dal marchese Paolo Chiabrera Castelli Boidi attraverso la ricostruzione genealogica della discendenza della famiglia Torre, alias Bovi della Torre di Rivalta (Bormida), che doveva esserne originariamente in possesso, in quanto direttamente interessata alla vertenza del 1386 - 89. I Torre si estinsero nel secolo scorso con donna Clotilde, andata sposa nel 1843 a Federico Bruni di Strevi. L'unica loro figlia, donna Amalia, sposò il marchese Stefano Spinola. Ebbero due figli: Camillo e Clotilde. Quest'ultima entrò per nozze nella famiglia Massucco Degola, alla quale il marchese Camillo lasciò in eredità la casa in Acqui, che fu già dei Della Chiesa e, successivamente, per eredità, dei Bruni di Strevi.

## D O C U M E N T I

### I

In nomine Domini, amen. Casus, super quo queritur et cuius cognicio per illustrem principem dominum marchionem Montisferrati michi Iohanni de Ghisselbertis, eius vicario, fuit comissa terminanda et cognoscenda etc., talis est. In instrumento convencionum hominum Ripalte cum vicario tunc domini marchionis, quo dictus locus traditus fuit, post traditionem meri et misti imperii et totius iurisdictionis, est tale capitulum descriptum: "eo salvo quod pedagium et molendina seu riparie ad faciendum dicta molendina remaneant omnibus hominibus quorum sunt, videlicet illis de Ture pro quinta parte, et illis de Guercinis pro una (2) alia quinta parte, et illis de Muribello pro una alia quinta parte, secundum quod

tenent et possident, temerunt et possiderunt, et etiam reservatis omnibus iuribus et ationibus (3) suis, que et quas habent in predictis et circhè predicta". Modo contingit quod multi transceunt et fraudant dictum pedagium et incidunt in commissum et in peham que exigitur per castellanum dicti loci Ripalte. Et dicunt dicti de Ripalta quod ipsi debent habere dictas tres quintas partes de pedagio, et sicut habent illas tres quintas partes de pedagio et de predictis participant cum castellano, item debent participare de penis contrafacientium et de predictis queritur quid iuris.

Visso igitur instrumento convencionum predictarum et comissione michi facta per dominum prefatum, quam recepi die XXIII madii MCCCLXXXVII, indictione X, dico breviter ego Iohanes de Ghisselbertis, vicarius et comissarius antedictus predicti domini marchionis, quod predicti de Turi, de Guercinis et de Muribello virtute convencionum predictarum debent habere et participare in pedagio pro tribus quintis partibus. In penis dico ipsos participare non debere, nisi per ipsos ostendatur quod tempore traditionis et contractus tunc participabant et partem habebant. Et ista declarantur verba contractus: per tradicionem meri et misti imperii et totius iurisdicionis videntur tradita que sunt iurisdicionis et eorum comoda, ut sunt bana et pene. Verum per reservationem iurium, quam tunc habebant predicti, iurisdicio est limitata et secundum limitationem restringitur et ei detrahitur secundum limitata. Et ideo, si tunc participabant, in penis, et nunc participare debent. Et hec dico correctione dicti domini marchionis et alterius sanioris consilii. Datum in Montecalvo, die XXIII madii, MCCCLXXXVII, indictione X.

## II

Iohannes de Ghisselbertis, vicarius domini marchionis Montisferrati et ipsius comissarius in hac parte etc. Comissionem infrascripti tenoris recepimus a domino prefato et, volentes eius.

mandata servare et adimplere nostro posse, vos citamus et amonemus quatenus infra unum mensem proximum venturum, feriis deductis in honorem Dei, debeatis probasse ea de quibus in commissione dicitur et ut in nostra sententia vobis fuit reservatum. Alioquin etc. Renunciando etc. Datum in Montecalvo, die VIII decembris, MCCCLXXXVII. Discretis viris Anthonio de Muribello et aliis agnatis suis, Guilelmo de Bove de Turi et aliis agnatis suis, et illis de Guercino de Ripalta.

Tenor dicte commissionis talis est: "Marchio Montisferrati ecc. (4). Vidimus consilium vestrum seu declarationem per vos factam super facto pedagii loci nostri Ripalte. Et quia videtur secundum declarationem predictam quod pena et alia, que lucrantur a contra facientibus dictum pedagium, ad nos spectant et pertinent in totum, nisi probatum fuerit per illos de Ture, de Vercinis et de Muribello, qui partem habent in dicto pedagio, quod tempore contractus et tradicionis facte vicario tunc temporis precessorum nostrorum ipsi participabant in penis predictis, vobis comittimus et mandamus quatenus statuatis terminum predictis de Ture, de Vercinis et de Muribello ad probandum infra unum mensem sicut ipsi participabant tempore dicti contractus in penis predictis et in aliis que lucrabantur a contra facientibus dictum pedagium. In casu autem quo predicta probare non possent, conpellatis ipsos ad restituendum et tradendum castellano nostro in dicto loco Ripalte certos porchos, qui ducebantur anno preterito contra pedagium dicti loci, libere et sine aliqua solucione, secundum quod iuri et honori nostro videbitur convenire Datum Morani, die XVI novembris, MCCCLXXXVII".

Sapienti viro domino Iohanni de Ghisselbertis, vicario nostro.

### III

In nomine Domini, amen. Nos Iohannes de Ghisselbertis de Montebarucio licentiatus in iure, vicarius et commissarius in hac parte illustris principis domini Theodori marchionis Montisferrati, vassis commissione suprascripta, sententia nostra seu consilio, intencioni =

bus seu capitulis pro parte dictorum hominum Ripalte productis super declaratione iuris pedagii Ripalte, et atestacionibus testium productorum per ipsos ad probationem titulorum, et citacionibus factis ac amonicionibus ad contradicendum, et quod nullus compa = ruit qui contradixerit, habita super predictis omnibus et singu = lis diligenti deliberacione et matura, sedentes pro tribunali et in hiis scriptis, Christi nomine invocato, dicimus, sentenciamus, pronunciamus et condempnamus ut ynfra, videlicet quod predicti de Muribello, de Vercinis et de Ture habere debent de quinque parti = bus pedagii tres partes et castellanus pro domino duas partes. Et siquidem aliquae res propter pedagium non solutum incidant seu ca = dant in comissum, idem fiat sicut de pedagio. Pena quidem fraudan = tis pedagii, per dominum ordinata, ipsi domino, et castellano Ri = palte pro ipso, pertineat in solidum. Pena vero, ordinata vel que ordinetur per castellanum et per predictos participantes in peda = gio, dividatur inter eos, ut dictum est de pedagio. Et predicta iic dicimus et declaramus quia per ipsos testes sic fuit dictum et testificatum predictos de agnacionibus predictis habuisse et habe = re tempore translacionis dominii in ipsum dominum loci antedicti.

Lata, data et sentencialiter promulgata fuit dicta sententia per dictum dominum et comissarium pro tribunali sedentem et in hiis scriptis, Christi nomine invocato, et lecta per me Johannem Sburlatum, notarium publicum, de ipsius domini vicarii et comissa = rii mandato, in loco Montisbarucii, in recepto hominum dicti loci, in domo habitationis ipsius domini vicarii et comissarii, presenti = bus venerabilibus viris dominis fratre Matheo de Ghesselbertis ple = bano plebis Montiscalvi, fratre Lancia de Dagnis monacho Sancti Pe = tri de Aquis, nobili viro Laurencio de Ghisselbertis de Montebaru = cio et Conrado Bruno de Setebrio, testibus ad hec vocatis et roga = tis, et presentibus Anthonio de Muribello et Bertramo Caracia de Ripalta, suis propriis nominibus et procuratorio nomine consocio = rum suorum, et absente dicto Villano, castellano Ripalte, legitime tamen

citato. Anno Domini MCCCCLXXXVIII, indictione XII, die XXIII mensis novembris. Et inde tam dictus dominus vicarius et commissarius quam dicti Anthonius et Bertramus dictis nominibus de predictis omnibus preceperunt per me notarium infrascriptum fieri publicum instrumentum unum et plura, si opus fuerit.

(S.T.) Et ego Iohannes Sburlatus de Montebanucio, publicus imperiali auctoritate notarius, predictis omnibus interfui et hanc cartam michi iussam tradidi et rogatus scripsi, me subscripsi, et in testimonium premissorum signum meum apposui consuetum.

(1) MORIONDO: idest

(2) L'integrazione dal Moriondo.

(3) MORIONDO: rebus

(4) Marchio - etc. aggiunto in calce al documento con segno di ri chiamo.